

Codice A1409D

D.D. 16 marzo 2026, n. 142

REACH - CLP. Presa d'atto e recepimento del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2026. Approvazione del Programma Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2026.



ATTO DD 142/A1409D/2026

DEL 16/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: REACH – CLP. Presa d’atto e recepimento del Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2026. Approvazione del Programma Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2026.

Premesso che:

il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 ha dettato disposizioni inerenti la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) lungo la filiera della loro produzione, commercializzazione ed utilizzazione di prodotti non alimentari, con l’obiettivo di tutelare la salute umana e l’ambiente e di rafforzare la competitività dell’industria chimica europea;

il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 completa il sistema REACH per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, stabilendo requisiti uniformi per la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio (CLP) di sostanze chimiche e delle miscele secondo il sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS).

il Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.

il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi.

Dato atto che:

con D.G.R. n. 30 – 13526 del 16 marzo 2010 è stato recepito sul territorio regionale l’Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, in data 29 ottobre 2009, con Repertorio n. 181/CSR, concernente

il sistema dei controlli ufficiali, che ha fornito Linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (di seguito REACH), il quale stabilisce che le Regioni e Province autonome pianifichino e attuino i controlli REACH e CLP sulla base del Piano Nazionale Controlli.

Con la medesima D.G.R. era stato altresì previsto, tra le altre cose:

- di individuare nella Direzione Sanità, l'Autorità Competente regionale per il coordinamento delle attività previste dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- di individuare nel Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nella loro articolazione e forma organizzativa, la struttura territoriale che esplica l'attività di vigilanza e controllo, nell'ambito del territorio di competenza, necessaria all'accertamento dell'osservanza alle norme del Regolamento (CE) n. 1907/2006 e del Regolamento (CE) n. 1272/2008;
- di adottare con una determinazione dirigenziale della Direzione Sanità la costituzione del Comitato Tecnico di Coordinamento regionale interdirezionale e l'ulteriore specificazione delle modalità organizzative ed applicative, nonché le modificazioni e/o integrazioni necessarie a dare piena operatività nel territorio regionale alle indicazioni previste dall'Accordo del 29 ottobre 2009;

con D.G.R. n. 25-3178 del 18 aprile 2016 è stato recepito sul territorio regionale un Accordo in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, del 7 maggio 2015, con Repertorio n. 88/CSR, che ha approvato il Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale.

Con la medesima D.G.R. è stato confermato che ARPA sia il laboratorio di riferimento regionale della rete dei laboratori di riferimento nazionale per i controlli analitici previsti dal Regolamento REACH ed è stato demandato alla Direzione Sanità, quale Autorità Competente REACH-CLP della Regione Piemonte, l'adozione di successivi atti per la programmazione delle attività di vigilanza e controllo nonché la gestione delle attività conseguenti e collegate all'applicazione dei Regolamenti (CE) REACH e CLP;

con D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011, integrata con la Determinazione Dirigenziale della Direzione Sanità n. 298 del 30.05.2016, e aggiornata da ultimo con D.G.R. n. 16 – 4832 del 31 marzo 2022 è stato costituito nominalmente il Nucleo Tecnico Regionale Competente incaricato di attuare i programmi di vigilanza e controllo previsti dai Regolamenti (CE) REACH e CLP, composto da personale dipendente della Regione Piemonte, dell'ASL e dell'ARPA.

Preso atto che:

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, all'Allegato I “Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica” nell'area di Intervento B “Tutela della Salute e della Sicurezza degli Ambienti Aperti e Confinati”, include, tra l'altro, il Programma/Attività n. B13, la “Tutela della Salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH- CLP)”, le cui componenti sono la Valutazione delle condizioni di sicurezza nella produzione, nel commercio e nell'impiego di sostanze, miscele ed articoli e l'Attività di informazione ai cittadini ed ai lavoratori, mentre tra le prestazioni rientrano l'Attività di controllo e la Comunicazione alla popolazione e alle

Istituzioni in merito alle ricadute sulla salute;

è in fase di approvazione l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2026-2031 che dai documenti in bozza condivisi a livello interregionale, si evince che individuerà, in continuità con il Piano Nazionale della Prevenzione (PNO 2020-2025, recepito in Regione Piemonte con la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 16-4469 nel Macro Obiettivo "Ambiente, Clima e Salute" l'obiettivo strategico "Rafforzare la sicurezza chimica e la sostenibilità dei prodotti" con l'indicatore " Sicurezza dei prodotti chimici-controlli nelle fasi di produzione, importazione, immissione sul mercato, utilizzazione e distribuzione (reg. REACH e CLP)" e come obiettivo specifico "Adozione e realizzazione del Programma annuale regionale di controllo in materia di sicurezza chimica, trasversale agli ambienti di vita e di lavoro.

Preso, altresì, atto che con nota prot.n.0009291-23/12/2025-DGCSV-MDS-P, il Ministero della Salute ha trasmesso il Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2026, predisposto ai sensi dell'art. 6 dell'accordo n. 181/CSR del 29.10.2009, che recepisce le indicazioni provenienti dall'Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA - European Chemical Agency), concordandone la declinazione col Gruppo Tecnico Interregionale per la Sicurezza Chimica, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che:

in base a quanto previsto dall'Accordo rep. n. 181/CSR del 29 ottobre 2009 e della relativa D.G.R. di recepimento n. 30 – 13526 del 16 marzo 2010 e della D.G.R. n. 25-3178 del 18 aprile 2016 e della D.G.R. n. 16-4832 del 31/03/2022, il Nucleo Tecnico Regionale Competente di cui sopra, sulla base degli indirizzi forniti dall'Autorità Competente Regionale e tenuto conto del proposto dal Ministero della Salute di cui sopra, ha predisposto il "Programma Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2026", allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

in data 10 febbraio 2026, il Programma di cui sopra è stato condiviso con i referenti delle ASL e di ARPA Piemonte.

la D.G.R. n. 21-917 del 24 marzo 2025 con cui è stato recepito l'accordo n. 213/CSR del 06.12.17 relativo ai Biocidi individua la Direzione Sanità quale Autorità Competente Regionale per i controlli sul Regolamento europeo BPR, rinominata come "Autorità Regionale Competente REACH-Sicurezza chimica.

Ritenuto opportuno:

prendere atto e recepire sul territorio regionale il "Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2026", allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

approvare il "Programma Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2026", allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,

demandare ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nella loro articolazione e forma organizzativa, l'attività di vigilanza e controllo sui prodotti chimici sulla base del programma regionale di cui sopra, nell'ambito del territorio di competenza, in quanto strutture territorialmente individuate per svolgere tale attività secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 30 – 13526 del 16 marzo 2010.

Visti:

Il Decreto legislativo n. 133 del 14.09.2009 recante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche;

il Decreto legislativo n. 186 del 27.10.2011 recante la “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006;

il Decreto legislativo 02 novembre 2021, n. 179. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

il Decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204. Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8 – 8111 del 25/01/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- la L.R. 26 luglio 2008, n. 23 e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006;
- il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008;
- il Regolamento (UE) n. 528/2012 del 22 maggio 2012;
- il Regolamento (UE) n. 1223/2009 del 30 novembre 2009;
- il D. Lgs n. 133 del 14 settembre 2009;
- il D. Lgs n. 186 del 27. Ottobre 2011;
- il D. Lgs. n. 179 del 2 novembre 2021;
- il DPCM 12 gennaio 2017;

- la D.G.R. n. 30-13526 del 16 marzo 2010;
- la D.G.R. n. 28-3146 del 19.12.2011;
- la D.G.R. n. 31-806 del 22.12.2014;
- la D.G.R. n. 25-3178 del 18 aprile 2016;
- la D.G.R. n. 12-2524 dell'11 dicembre 2020;
- la D.G.R. n. 16-4469 del 29 dicembre 2021;
- la D.G.R. n. 16-4832 del 31 marzo 2022;
- la D.G.R. n. 21-917 del 24 marzo 2025.;

determina

- 1) di prendere atto e recepire sul territorio regionale il “Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici 2026”, allegato B alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare il “Programma Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2026”, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) di demandare ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, nella loro articolazione e forma organizzativa, l’attività di vigilanza e controllo sui prodotti chimici sulla base del programma regionale di cui sopra, nell’ambito del territorio di competenza, in quanto strutture territorialmente individuate per svolgere tale attività secondo quanto previsto dalla D.G.R., n. 30 – 13526 del 16 marzo 2010;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409D - Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria
e sicurezza alimentare)
Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio

Allegato

Programma Regionale delle attività di controllo sui prodotti chimici anno 2026

1. Introduzione

L'accordo Stato/Regioni del 29 ottobre 2009, (Rep. Atti n. 181/CSR), recepito sul territorio regionale con DGR n. 30 – 13526 del 16 marzo 2010, ha fornito Linee di indirizzo per sviluppare un armonico sistema dei controlli ufficiali per l'attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restituzione delle sostanze chimiche (di seguito REACH).

Al paragrafo 6.1, ha previsto che l'Autorità Competente Nazionale per le Attività di Controllo sui Prodotti Chimici, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale Sicurezza Chimica (GTI SC), approvi la proposta di Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici (di seguito Piano Nazionale) che, per il 2026, è stato trasmesso dal Ministero della salute con nota prot. 0009291-23/12/2025-DGCSV-MDS-P (All.B)

In base alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 2026 sono state definite le attività di controllo REACH-Sicurezza Chimica per l'anno 2026 sul territorio regionale.

Tenuto conto delle risorse disponibili della Regione Piemonte, non si è potuto formalmente mantenere i valori raggiunti nell'anno 2025.

2. Attività previste per il 2026 e indicazioni per le modalità

- i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, coordinati dal Nucleo Tecnico Regionale REACH-Sicurezza Chimica, dovranno svolgere almeno 7 controlli presso imprese individuate secondo i target nazionali, regionali ed i REF (REACH En Force) proposti da ECHA (European Chemical Agency – Agenzia Europea per le sostanze chimiche);
- nel rispetto delle procedure del campionamento ufficiale, i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL devono assicurare il prelievo su tutto il territorio regionale di 200 matrici per il controllo analitico;
- i campionamenti dovranno riguardare principalmente le voci di restrizione del Regolamento REACH, ad esempio quelle riguardanti le matrici gioielli – bigiotteria, materiali metallici a contatto con la pelle, giocattoli e articoli in gomma, articoli contenenti amianto, inchiostri per tatuaggi, presentati nell'annuale riunione operativa per i campionamenti REACH e Cosmetici organizzata dall'Autorità Competente Regionale REACH-Sicurezza Chimica;

- il campionamento potrà essere esteso anche ad altre matrici ricomprese nelle tabelle allegata al Piano Nazionale dei Controlli 2026 previo accordo con l'Autorità Competente Regionale REACH–Sicurezza Chimica e ARPA;
- il Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH–Sicurezza Chimica collaborerà con i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti per la formazione, l'organizzazione e parteciperà alle attività di controllo ispettivo presso le imprese;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nell'ambito della loro autonomia, informeranno l'Autorità Competente Regionale REACH–Sicurezza Chimica di eventuali iniziative nell'ambito dei controlli sulla Sicurezza Chimica;
- i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL trasmetteranno all'Autorità Competente Regionale le risultanze delle attività di controllo ispettivo, dei campionamenti e delle attività formative/informative svolte nell'ambito della sicurezza chimica entro il 15 gennaio 2027;
- i laboratori ARPA Piemonte trasmetteranno ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL territorialmente competenti e contestualmente all'Autorità Competente Regionale le risultanze dei campionamenti effettuati nel più breve tempo possibile, considerata la programmazione annuale concordata e presentata;
- il Nucleo Tecnico Regionale Competente REACH – Sicurezza Chimica si occuperà di produrre almeno un evento formativo e un evento informativi.

I valori sopra indicati sono un obiettivo a cui tendere per mantenere il livello di efficacia dei controlli, in relazione alle attuali risorse disponibili.



Ministero della Salute

Piano Nazionale delle Attività di Controllo sui Prodotti Chimici Anno 2026

1° gennaio 2026

**PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 (REACH) E DEL REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008 (CLP)**

ANNO 2026

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
1. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO	4
2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DOCUMENTALE.....	5
2.1 - Obiettivi del controllo.....	5
2.2 - Metodi di individuazione delle imprese verso cui orientare il controllo	6
2.2.1 - Target group	6
2.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese	6
2.3 - Principali tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo	7
3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO.....	8
3.1 - Obiettivi del controllo analitico	8
3.2 - Metodi di individuazione delle imprese	9
3.2.1 - Target group	9
3.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese	9
3.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo.....	9
3.3 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo.....	10
4. ATTIVITÀ DI INDAGINE.....	10
5. INVIO ALL'ACN REACH-CLP della PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI	10
6. CAMPAGNA MIRATA	11
7. RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALITICI	11
8. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI.....	11
9. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI.....	12
10. ELENCO TABELLE.....	12
LISTA ACRONIMI	21
ALLEGATO 1	22
ALLEGATO 2	23

INTRODUZIONE

Il presente Piano è stato predisposto dal Ministero della salute, in qualità di Autorità competente nazionale per l'implementazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), e del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), di seguito "ACN REACH-CLP", e in qualità di Autorità di sorveglianza del mercato come individuata dal decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, in ottemperanza all'accordo Stato/Regioni del 29/10/2009 (Rep. atti n. 181/CSR), con la collaborazione del Gruppo tecnico interregionale Sicurezza Chimica, del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità e della Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'accordo Stato/Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) di cui allegato 1 del medesimo Piano.

La sua attuazione assolve, relativamente alle attività di controllo, a quanto indicato all'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 concernente la definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017- Supplemento. Ordinario n.15).

Il presente Piano accompagna in continuità la programmazione delle azioni, pertinenti il tema specifico dei controlli, necessarie al perseguimento degli obiettivi di cui al Piano nazionale di prevenzione 2020-2025, declinati nei rispettivi Piani regionali di prevenzione, quale ad esempio quello concernente la necessaria integrazione tra il presente piano di controllo e piani di controllo emanati da altre autorità competenti per settori specifici quali ad esempio il piano di controllo dei prodotti biocidi, dei prodotti fitosanitari, dei prodotti fertilizzanti, dei prodotti cosmetici, in attesa del Piano nazionale di prevenzione 2026-2031.

Nel contesto del contrasto alla pandemia (SARS COV 2) si è verificato un forte aumento di presenza sul mercato di prodotti disinfettanti/igienizzanti/sanificanti; pertanto si ritiene opportuno per l'anno 2026 continuare i controlli inerenti la correttezza della composizione delle miscele ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e scheda dati di sicurezza (SDS), su tali prodotti, sia allo stadio di prodotto non finito che allo stadio di prodotto finito, anche per supportare le diverse attività di vigilanza avviate dall'Autorità giudiziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dai NAS del Corpo dei Carabinieri.

Il presente Piano favorisce la partecipazione italiana al progetto REF-14 del Forum dell'ECHA che mira al controllo della classificazione, etichettatura e imballaggio delle miscele pericolose; inoltre il presente Piano continua a sostenere, sulla base della metodologia sviluppata nel contesto del progetto REF-10, il controllo integrato sui prodotti laddove siano coinvolte altre normative oltre al regolamento REACH, quali il regolamento POPs, la Direttiva RoHS e la Direttiva Giocattoli, invitando alla cooperazione fra diverse autorità coinvolte.

Le attività svolte a supporto degli USMAF-SASN e in cooperazione con le dogane sono parte integrante del presente piano¹.

Il presente Piano riguarda prodotti che sono soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione, quali il regolamento REACH e il regolamento CLP, pertanto rientranti nell'ambito di applicazione

¹ Nota prot. 0022111 del 25/07/2024-del Ministero della salute concernente il coinvolgimento USMAF-SASN per le attività di controllo delle Autorizzazioni e Restrizioni REACH su merci in importazione da paesi extra-EU.
Nota prot. 0027360 del 12/09/2024 concernente il progetto fra Ministero della Salute e Agenzia delle dogane e dei monopoli "REF-12 IT".

del regolamento UE 2019/1020; ne deriva che il presente piano è parte integrante della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui all'articolo 13 del regolamento UE 2019/1020 e ne favorisce la predisposizione di analisi di rischi utili anche ad elaborare dei profili dei rischi da parte delle dogane.

1. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Le attività sono condotte sulla base di una valutazione del rischio e in riferimento alla “Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all’Allegato A, paragrafo 7 dell’Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR)” di cui al decreto dirigenziale del 8 ottobre 2019 del Ministero della salute e sue s.m.i.

Le attività di controllo considerano le seguenti indicazioni:

- a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l’associazione sostanza-status di registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
- b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori e cutanei, pericolose per l’ambiente e PBT/vPvB.
- c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell’impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull’attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
- d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l’esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR) così come modificato dall’accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR). Per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell’ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l’attività in campo.
- e. Le ispezioni di cui al punto d), sono condotte da personale indicato al paragrafo 5 dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
- f. Le attività di analisi di sostanze, miscele e articoli, nonché delle sostanze nei comparti ambientali o negli ambienti di vita e di lavoro, di cui al presente Piano sono condotte dai laboratori ufficiali di controllo indicati nell’allegato 1 del presente Piano, in linea con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR) e secondo le ulteriori indicazioni di cui all’allegato 2 del presente documento.
- g. Le attività di controllo concernenti le vendite on-line sono eseguite anche in sinergia con l’ACN REACH e CLP.
- h. È possibile eseguire attività di controllo effettuate in remoto con videoconferenza, in coerenza con altre attività di controllo effettuate in ambito di Prevenzione collettiva e in ambito ambientale. Per tali attività di controllo è prevista la rimodulazione delle ordinarie modalità procedurali e degli obiettivi di controllo al fine di rendere appropriati e sostenibili i controlli.
- i. Le autorità preposte al controllo, secondo la propria organizzazione, predispongono il prelevamento/campionamento del campione, nel numero appropriato di aliquote, anche in modo mirato su articoli, sostanze o miscele svolgendo un’attività di selezione tramite l’eventuale utilizzo di strumenti informatici e/o tecnici. Il campione selezionato ovvero l’aliquota/e, come indicato nell’Accordo CSR N. 88/2015, è inviato al laboratorio per il controllo analitico e l’emissione del Rapporto di Prova.
- j. Le attività di controllo in frontiera sono eseguite in linea con le istruzioni operative fornite da ADM agli Uffici doganali.

In fase di ispezione, si evidenzia l’utilità di un’azione integrata tra il Servizio sanitario regionale e i Laboratori di controllo di cui all’accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR).

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DOCUMENTALE

L'attività di controllo è eseguita nel rispetto delle metodologie acquisite dai progetti REACH-ENFORCE (REF) e dai progetti pilota adottati dal Forum dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

2.1 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF nonché ai progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA tenendo conto della valutazione del rischio, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno nella:

- Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II del regolamento REACH, prioritariamente per:
 - i. sostanze intermedie registrate con modalità ridotta per la verifica delle condizioni strettamente controllate e della veridicità dell'uso intermedio
 - ii. sostanze rientranti nel processo DEV (dossier evaluation) e/o SEV (substance evaluation) per le quali non risulta, su indicazione dell'ECHA, l'aggiornamento del dossier da parte dell'impresa registrante come richiesto dalla stessa ECHA)
 - iii. sostanze per le quali specifiche attività di controllo anche di altre Autorità hanno mostrato dubbi circa la corrispondenza con quanto dichiarato nel dossier di registrazione (es. sostanze derivanti da impianti di produzione di energia o da processi di recupero)
- Verifica degli obblighi di autorizzazione (Titolo VII del regolamento REACH).
- Verifica degli obblighi di restrizione anche in relazione agli obblighi di etichettatura e imballaggio per prodotti destinati ad uso professionale/industriale (Titolo VIII del regolamento REACH).
- Verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II del regolamento REACH).
- Verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV del regolamento REACH).
- Verifica della conformità delle (e)SDS anche solo per specifiche sezioni (articolo 31 ed allegato II del regolamento REACH).
- Verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V del regolamento REACH).
- Verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 del regolamento REACH e articolo 49 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP).
- Verifica dell'esenzioni dai requisiti di etichettatura ed imballaggio (articolo 29 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di etichettatura ed imballaggio per detersivi liquidi per bucato destinati ai consumatori contenuti in imballaggio solubile monouso (articolo 35.2 e allegato II punto 3.3 del regolamento CLP).

- Verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di notifica della composizione delle miscele (articolo 45 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 del regolamento CLP).
- Verifica degli obblighi di imballaggio di sostanze o miscele pericolose fornita al pubblico tali da indurre i consumatori in errore (articolo 35.2 del regolamento CLP).
- Verifica documentale associata alla non conformità emergente ai risultati dell'attività analitica di cui al paragrafo 3.

Facendo riferimento alla metodologia nazionale proposta per la partecipazione italiana al progetto REF-10 in materia di controllo chimico integrato, laddove la sostanza, miscela o articolo oggetto del controllo rientri, oltre che nel campo di applicazione dei regolamenti REACH e CLP, anche nel campo di applicazione di altra connessa normativa (Direttiva giocattoli, Direttiva RoHS e regolamento POPs) il controllo sarà svolto anche favorendo la comunicazione con le rispettive autorità di riferimento².

Per il 2026 si consiglia anche un focus su prodotti importati già presenti sul territorio, anche impiegando la cooperazione con gli uffici doganali, nonché controlli sui siti web che li vendono.

2.2 - Metodi di individuazione delle imprese verso cui orientare il controllo

2.2.1 - Target group

Imprese (anche operanti on line) appartenenti alla filiera di produzione e approvvigionamento di:

- sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli in settori di particolare rilievo sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica ed ecotossicologica, nella produzione e nell'importazione territoriali;
- sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele o articoli, di cui alla *candidate list*³ e agli allegati XIV, contenente la lista delle sostanze per cui è obbligatoria l'autorizzazione, e l'allegato XVII, contenente le restrizioni, ai sensi del regolamento REACH, ponendo particolare attenzione alle più recenti restrizioni in vigore e alle sostanze in allegato XIV, con data di scadenza nell'anno 2025.

in correlazione al paragrafo 1.2.

2.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs. 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06.

² Modelli di comunicazione di cui alla "Linea guida per la conduzione dei controlli REACH-CLP di cui all'Allegato A, paragrafo 7 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n.181/CSR)" di cui al decreto dirigenziale del 8 ottobre 2019 del Ministero della salute e sue s.m.i.

³ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

- Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e/o gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro.
- Imprese comunicate dall'Autorità competente nazionale, a seguito delle richieste di attività di controllo di ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero ottenute dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome, dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente.
- Imprese individuate dagli uffici doganali, e comunicate anche per il tramite degli USMAF-SASN, per spedizioni in cui si sospetta la non conformità ai regolamenti REACH e CLP.
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line situate su tutto il territorio italiano, anche in Regioni/PA differenti da quella di appartenenza dell'Autorità che esegue il controllo, ovvero situate in altro Stato membro o extra EU.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP e dalle Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome tramite consultazione del portale dedicato per la notifica ai centri antiveleni dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA submission portal) e dell'Archivio preparati pericolosi dell'ISS.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale (D.Lgs. 105/2015).
- Imprese aventi il ruolo di rappresentante esclusivo (OR).
- Imprese fornitrici delle schede dati di sicurezza.

2.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base regionali, ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai Centri antiveleni di seguito "CAV".
- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Registri ed archivi di rilevanza ambientale.
- Imprese individuate dall'Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome secondo le informazioni fornite dalla Direzione Territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dall'Ufficio doganale.
- Imprese individuate dall'USMAF-SASN.
- Imprese segnalate attraverso il portale ICSMS.

2.3 - Principali tipologie di prodotti verso cui orientare il controllo

- Sostanze, anche in nanoforma, in quanto tali o in quanto contenute in miscele o in articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV) ad esempio per le proprietà di

interferenza endocrina, o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH.

- Sostanze potenzialmente utilizzate come intermedi ai sensi dell'articolo 3, punto 15, lettere b) e c) del regolamento REACH.
- Miscele e articoli destinati al consumatore finale, ponendo con particolare attenzione alle categorie più sensibili (quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza/allattamento) e/o alla destinazione ad un elevato numero di persone (es. prodotti detergenti soprattutto in formulazione spray, stazioni di ricarica per detergenti sfusi, disgorganti, smacchiatori, prodotti per pulire forni da cucina, prodotti per la pulizia/cura di pietra, piastrelle e fughe, prodotto per la pulizia dei caminetti e resine fumogene, prodotti sbiancanti per il bucato, prodotti per la pulizia di cucina o affini, *tabs* e *caps* per lavastoviglie, prodotti per giocoleria animazione e magia, miscele per tatuaggi, prodotti di pulizia per l'automobile, colle per ciglia e per unghie o altri elementi posticci, giocattoli, articoli di arredo urbano interno/esterno, miscele contenenti sostanze derivate dal petrolio, miscele profumate, prodotti a base di nicotina).
- Prodotti fitosanitari, prodotti biocidi e prodotti fertilizzanti per gli aspetti di coerenza della classificazione, etichettatura e la SDS.
- Sostanze, miscele e articoli individuati dagli uffici doganali o USMAF-SASN nelle spedizioni in cui si sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Sostanze, miscele e articoli venduti on-line anche rispetto agli obblighi di pubblicità previsti.
- Sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio e/o di rilevanza epidemiologica (es. cromati, diisocianati, N,N-dimetilformammide).
- Sostanze, miscele ed articoli quali prodotti recuperati da rifiuti industriali.
- Articoli evidentemente contraffatti.

3. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ANALITICO

Nel contesto dell'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR), riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, l'ACN sulla base delle individuazioni delle Regioni e Province autonome e di quanto indicato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, indica i "Laboratori ufficiali di controllo", ivi inclusi i laboratori che svolgono l'analisi di revisione, nell'allegato 1 del PNC 2026. La programmazione dei controlli analitici riguardanti i prodotti chimici prosegue per l'anno 2026 sulla base della capacità analitica della rete dei succitati laboratori ufficiali di controllo.

Le sostanze, miscele ed articoli verso cui orientare il controllo analitico sono da intendersi campionate presso le imprese o acquistate attraverso i canali di vendita on-line.

3.1 - Obiettivi del controllo analitico

L'attività analitica, raccordata alle attività del controllo documentale, è orientata alla:

- Verifica della conformità con gli obblighi di restrizione.
- Verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione.
- Verifica della conformità della correttezza della composizione delle sostanze e delle miscele ai fini della conformità agli obblighi di classificazione, etichettatura, SDS, registrazione,

notifica, obblighi di comunicazione, delle disposizioni per la pubblicità e per la vendita a distanza.

- Verifica della presenza delle sostanze SVHC negli articoli ai fini degli obblighi di notifica.

3.2 - Metodi di individuazione delle imprese

3.2.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento delle sostanze di cui alle Tabelle A1 e A2 dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 2 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi di restrizione.
- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di cui alla Tabella B dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 3 dello stesso Piano ai fini del controllo degli obblighi connessi alle SVHC negli articoli (SiA).
- Imprese che producono, importano o distribuiscono miscele di cui alla Tabella C dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 4 dello stesso Piano ai fini del controllo della correttezza della classificazione, in coerenza con la SDS.
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH in relazione alla Tabella D dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori indicati nella Tabella 5 dello stesso Piano.
- Imprese che nel corso delle proprie pratiche lavorative con prodotti chimici possono esporre i lavoratori alle sostanze di cui alla Tabella E dell'allegato 2 del presente Piano con priorità ai settori riportati nella Tabella 6 dello stesso Piano ai fini del raccordo dei controlli REACH/CLP e SSL.
- Imprese che utilizzano canali di vendita on-line

3.2.2 - Criteri di valutazione del rischio per la selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti.
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06.
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'ECHA.
- Imprese individuate dall'ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
- Imprese individuate dagli uffici doganali per spedizioni in cui sospetta la non conformità REACH/CLP.
- Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale.
- Imprese segnalate da stakeholders.

3.2.3 – Principali fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- Interact Portal.
- Data base ASL e Agenzie regionali/provinciali per la protezione ambientale.
- Registro imprese delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura.
- Indicazioni provenienti dai CAV.

- Flussi informativi INAIL – Regioni.
- Elenco imprese trasmette dall'ACN REACH-CLP.
- Registri e archivi di rilevanza ambientale.

3.3 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH, riportate prioritariamente nella Tabella 2A del presente Piano e in riferimento alla Tabella A1 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni di altra normativa ma di interesse per un controllo chimico integrato, riportate prioritariamente nella Tabella 2B del presente Piano e in riferimento alla Tabella A2 dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze contenute in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate prioritariamente nella Tabella 3 del presente Piano e in riferimento alla Tabella B dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele scelte in base alla pericolosità per la salute e per l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) ed ai quantitativi, in riferimento al controllo della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, di imballaggio, della SDS, della registrazione o obblighi di comunicazione. Si considerano prioritariamente le sostanze contenute nelle miscele riportate nella Tabella 4 del presente Piano e in riferimento alla Tabella C dell'allegato 2 dello stesso Piano.
- Sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza (*sunset date*) superata, riportate prioritariamente nella Tabella 5 del presente Piano e in riferimento alla Tabella D dell'allegato 2 dello stesso Piano, in relazione alle decisioni di autorizzazioni che richiedono monitoraggio ambientale e/o di esposizione professionale e/o di biomonitoraggio.

4. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), così come modificato dall'accordo Stato-Regioni 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR) di seguito "ACR", danno riscontro per l'anno 2026 alle richieste eventualmente avanzate da:

- dall'ACN REACH-CLP (anche a seguito su segnalazione dell'ECHA o di altri Stati membri),
- dall'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione o Provincia autonoma,
- da altra Autorità di controllo centrale di cui al paragrafo 3.2 del citato accordo,
- dall'Autorità competente per altre normative e/o dai CAV,

nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

5. INVIO ALL'ACN REACH-CLP della PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI

Le ACR programmano per l'anno 2026 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle valutazioni effettuate coerentemente con l'area di intervento B13 di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 12

gennaio 2017 (G.U. Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15) concernente la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.

Le ACR comunicano, con la modulistica specifica che verrà resa disponibile dall'ACN, entro il 31 marzo 2026 all'ACN REACH-CLP il numero delle imprese da controllare, il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici su prodotto programmati in coerenza con il valore dell'operatore equivalente individuato e al contempo comunicato.

La suddetta quantificazione deve essere rapportata al concetto di "operatore equivalente" dedicato alle attività di controllo REACH e CLP per il quale la Regione o la Provincia autonoma ne quantifica e comunica il valore numerico.

Le Regioni e le Province autonome garantiscono la continuità degli obiettivi quantitativi fissati dai propri Piani regionali di prevenzione 2020-2025 in attesa dei piani 2026-2031 e/o altri documenti programmatici della Regione o della Provincia autonoma fermo restando l'auspicio di miglioramento compatibilmente con la sostenibilità.

La comunicazione deve essere effettuata tramite invio digitale, al momento l'invio fa effettuato via pec ai seguenti indirizzi dgcsv@postacert@sanita.it e acreachclp@sanita.it e l'oggetto della mail deve essere "ACR *nome regione* Programmazione REACH-CLP controlli 2026".

6. CAMPAGNA MIRATA

Le ACR, ADM ed USMAF, in raccordo con il Ministero della salute, nel contesto delle riunioni del Gruppo tecnico interregionale "sicurezza chimica", individuano una finestra temporale comune di 30 giorni nel periodo Q4 del 2026 per svolgere delle attività di controllo su una specifica tipologia di prodotto

7. RENDICONTAZIONE DEI CONTROLLI DOCUMENTALI E ANALITICI

Per il progetto REF-14, gli ispettori delle ACR trasmettono, attraverso il tool EU survey, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, le risultanze delle attività di controllo condotte nel 2026 nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA.

Per quel che riguarda le attività di controllo documentali e analitici di cui al presente Piano effettuate entro il 31 dicembre 2026, le ACR trasmettono le risultanze, secondo il format predisposto dalla ACN REACH-CLP, entro il 31 marzo 2027 alla medesima ACN REACH-CLP secondo la modalità di seguito indicata. La comunicazione deve avere il seguente oggetto "ACR *nome regione* Rendicontazione_REACH-CLP controlli 2026" e deve essere effettuata ai seguenti indirizzi dgcsv@postacert@sanita.it e acreachclp@sanita.it.

L'ACN REACH-CLP trasmette all'ISS/CNSC le risultanze del controllo analitico delle Regioni e delle Province autonome, previa verifica della congruità dei dati, ai fini del report di cui al paragrafo 8.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

8. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2027 il Ministero della salute, con la collaborazione delle Regioni e delle Province autonome e dell'ISS/CNSC redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2026.

9. ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e delle Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'accordo Stato -Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. atti n. 181/CSR), così come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. atti n. 213/CSR), possono eseguire nel corso dell'anno 2026, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili, altre attività di supporto ai controlli e all'elaborazione di futuri piani di controllo quali, ad esempio, le attività di studio e di ricerca, attività analitiche su sostanze, miscele, articoli o su matrici ambientali, al fine di acquisire esperienza e conoscenza, nonché attività di formazione e informazione. Entro il 31 marzo 2027 le Regioni e le Province autonome trasmettono all'ACN REACH-CLP tali attività effettuate entro il 31 dicembre 2026 secondo il format tecnico predisposto dalla medesima ACN REACH-CLP.

10. ELENCO TABELLE

Tabella 1 - Schema rendicontazione dei controlli

Sezione	scadenza	modalità
Progetto REF-14	31.12.2026	L'ispettore invia il questionario attraverso il tool "EU survey" della Commissione europea, utilizzando il <i>link</i> che sarà fornito dal coordinatore nazionale.
	31.03.2027	Il coordinatore nazionale, insieme ai revisori regionali, valuterà quanto trasmesso rispettivamente dagli ispettori. Il coordinatore nazionale comunica i dati nazionali consolidati all'ECHA HET (Harmonised Enforcement Team)
PNC 2026 rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici (ivi compresi gli esiti della campagna mirata)	31.03.2027	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2A - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cromo VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cadmio-23 Nichel-27 Piombo-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche
Merceria	4.16; 46.41; 47.51	Nichel-27	Minuterie: bottoni automatici, fermagli per capelli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti, parti di cinte
Articoli per la casa Cancelleria	47.59 32.99	Piombo-63.7	articoli forniti al pubblico se tali articoli,

			possano essere messi in bocca dai bambini.
Plastiche, gomma e articoli in plastica	20.1; 22.2	Cadmio-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1
Metallurgia	24	Cadmio-23	Leghe per brasatura
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio/pelle, giocattoli tessili	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Coloranti azoici-43 Coloranti azoici cancerogeni, mutageni - 72 Composti Cadmio -72 IPA - 72 Formaldeide -72 ftalati - 51	Articoli tessili(comprensivi dei rotoli di tessuto) e in cuoio/ pelle Giocattoli in tessuto o in cuoio o con parti tessili o di cuoio
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle, ivi compreso le buste da imballaggio
Giocattoli	32.4	Benzene – 5 IPA-50.6	Giocattoli o parti di giocattoli, articoli di puericultura,
Attività varie, creative, artistiche, d'intrattenimento e di divertimento	90.0 93.2	Ftalati 51	Articoli in PVC importati quali mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, accessori bagno, sandali da scoglio, prodotti di giocoleria, articoli circo, animazione e magia, articoli per ginnastica (palloni, materassini per yoga) Banner pubblicitari (rigidi e plastificati; espansi e compatti), ivi compreso le buste da imballaggio
Colle, adesivi sintetici, vernici	20.52; 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5.3 -28-29	Colle, adesivi sintetici, vernici (es. colla per suola o fodera interna delle scarpe, bianchetto)
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli, fabbricazione e commercio di prodotti in metallo per	24; 28; 29, 25.9, 45.3, 47.5, 27.4, 46.47	Amianto-6	Parti di autoveicoli, thermos, lanterne volanti, miscele

conservazione di alimenti, fabbricazione e commercio di articoli per illuminazione			
Fabbricazione e commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in pelle	13; 14; 15, 46.16, 46.41, 46.42	Cromo VI-47	Articoli in cuoio/pelle
Commercio di prodotti del tabacco	46.17, 46.35, 46.39, 47.11, 47.2, 47.26	Benzene-5	Liquidi di carica per sigaretta elettronica
Fabbricazione e commercio di articoli in gomma o plastica	20.1; 21.20; 22.1, 22.2	IPA-50	Articoli in gomma o plastica, comprensivi dei giocattoli e articoli di puericultura. Pneumatici rigenerati (battistrada)
Fabbricazione e commercio di prodotti per la pulizia	20.4, 46.44	1,4-diclorobenzene-64	Deodoranti per ambiente e tavolette per WC
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Diclorometano-59	Svernicianti
Prodotti chimici utilizzati come solventi	20.30	Metanolo-69	Liquidi sbrinamento
Attività di servizi personali	96.02; 96.09	Sostanze CMR, sensibilizzanti per la cute, corrosive, irritanti, che provocano lesioni oculari vietate o indicate nel reg. Cosmetici, elencate appendice 13 reg. REACH - 75	Miscele per la pratica di tatuaggi e trucco permanente (PMU)
Prodotti chimici Giocattoli	46.75; 32.4	Borati, boro e il suoi composti -30	Sostanze o miscele per produrre lo slime
Produzione carta	17.1; 17.2	Bisfenolo A-66	Carta termica
Settore caccia	01.7	Piombo-63.11	Cartucce con Piombo per aree umide
Cosmetici	46.45; 47.75	D4 e D5 – 70 PFCA C9-C14 – 68 PFHxA -79	cosmetici
Commercio Abbigliamento tecnico	13; 13.96	PFCA C9-C14 – 68	Abbigliamenti tecnico
Articoli/miscele		Microplastiche – 78	Candele con glitter; slime con glitter; lubrificanti non già nel motore
Altro settore (*)		Restrizione rilevante	Altro prodotto
(*) In funzione di un'attività emergente o di indagine un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC			

Tabella 2B Restrizione/disposizione di altra normativa di interesse in ambito controllo chimico integrato

Settore	NACE	Sostanza – altra Normativa	Matrici/prodotti
Giocattoli	32.4	Nitrosammine, Cadmio, BisfenoloA BIT (Normativa giocattoli)	Giocattoli, articoli di puericultura
Cosmetici	46.45; 47.75	Amianto (reg. cosmetici) CMR (Lilial, TPO, NN-dimetil-p-toluidina) (reg. cosmetici);	polvere talco, cosmetici smalti per unghie
Commercio prodotti a contatto alimenti		DEHP per motivi ENV	MOCA
Commercio	13; 13.96.	PFOA, PFOS, PFHxS (reg. POPs). Decabromodifeniletere (decaBDE) reg. POPs).	Carta, Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)

Tabella 3 - Schema individuazione target prioritari per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Tessile	13; 13.96	Acido perfluorooctanoico (PFOA) Decabromodifeniletere (decaBDE) PFHxS	Abbigliamento sportivo e sportivo-tecnico (comprensivo di rotoli di tessuto destinati alla produzione di abbigliamento)

Tabella 4 - Schema individuazione target prioritari per il controllo della correttezza della composizione delle sostanze e delle miscele e delle proprietà chimico-fisiche ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura, imballaggio, SDS, registrazione, obblighi di comunicazione

Settore	NACE	Matrici/prodotti
Commercio di prodotti del tabacco e di prodotti a base di nicotina	46.17; 46.35; 47.11	Liquidi di carica per sigaretta elettronica Sali di nicotina Bustine di nicotina Nicotina spray Inalazione senza combustione
Colle e adesivi	20.52; 20.3; 25.23	Colle e adesivi Colle per ciglia finte, unghie, parrucchini
Prodotti chimici	20	Solventi (svernicianti, diluenti ecc.) Prodotto al consumo (es. bianchetto)

		deodoranti per ambienti, candele, diluenti per vernici, agenti per la pulizia e la cura dell'automobile
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici per agricoltura	20.2	Prodotti fitosanitari prodotti fertilizzanti
Fabbricazione e commercio di prodotti chimici	20.20	Prodotti Biocidi
Vernici, impregnanti legno	20.3	Vernici, impregnanti per il legno
• Commercio di prodotti per l'igiene personale; • Commercio di prodotti per l'igiene ambientale; • Preparazione di alimenti	• 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 • 46.75; 46.76; 20.40; 47.75 46.75; 46.76	Igienizzanti/ Disinfettanti/ Sanificanti
Settore della detergenza	20.41	Detergenti
Altro settore (*)		Altro prodotto
(*) In funzione di un'attività emergente o di indagine un laboratorio può adoperarsi, almeno con metodo interno, ad eseguire il controllo anche se non dichiarato nell'allegato 2. Tale attività costituirà un aggiornamento per il successivo PNC		

Tabella 5- Schema individuazione target prioritari per il controllo delle autorizzazioni REACH

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XIV REACH	Alcune tipologie di usi autorizzati	Monitoraggio dell'aria secondo i requisiti della normativa SSL come indicato nella Decisione autorizzativa o in relazione al DNEL lavorativo o gestione scarico	Monitoraggio Biologico in raccordo e in sinergia con quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art 229)
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61 26.1	Triossido di cromo	• Formulazione di miscele • Trattamento superficiale (esclusa la stagnatura elettrolitica – ETP) dove funzionalità chiave (ad esempio: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, resistenza chimica, resistenza alla temperatura) • Galvanica con carattere decorativo • trattamento della lamina di rame utilizzata nella produzione di circuiti stampati	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli; Costruzione strade	25.61; 29.3 42.11	Giallo di piombo solfocromato	• Applicazione industriale, professionale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (come macchine, veicoli, strutture, segnaletica, arredo stradale, coil coating rivestimento bobine, segnaletica stradale ecc.) • Uso industriale/professionale di articoli solidi o liquidi in plastica o plastificati per uso non consumatore o nell'applicazione di segnaletica stradale con colla a caldo	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Produzioni vernici	20.30	Cromato di piombo	• Distribuzione e miscelazione di polvere di pigmento, in ambiente industriale, in vernici a base solvente per uso non consumatore	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue

					Cromo totale urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Dicromato di Ammonio	Utilizzo come fotosensibilizzante per la produzione di micro componenti	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, dei veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Dichromium Tris(chromate)	- Formulazione di miscele - Utilizzo in applicazioni di rivestimento a conversione chimica da parte del settore aerospaziale e della difesa per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, proprietà elettriche)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli Produzione vernici; Costruzione strade	25.61; 29.3; 42.11	Lead Chromate Molybdate Sulfate Red C.I. Pigment Red 104	- Applicazione professionale industriale, non per consumatori, di vernici su superfici metalliche (es. macchine veicoli, strutture, segnaletica, rivestimento di bobine.) - Uso industriale e professionale di articoli solidi o liquidi per colorare materie plastiche o plastificati per uso non consumatore e nell'applicazione della segnaletica stradale	Monitoraggio (cromo VI)	Piombo nel sangue Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Ottaidrossocromato-di-pentazinc	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> di lavaggio, <i>primer</i> per serbatoi di carburante e <i>primer</i> alluminato ai fini della protezione dalla corrosione in applicazioni aeronautiche per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, resistenza chimica, spessore dello strato, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	26.1;	Cromato di Potassio	Formulazione di miscela e riempimento con la stessa di erogatori di metalli alcalini per la produzione di fotocatodi	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche	25.61; 30.30; 26.1	Dicromato di Potassio	- Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli - Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave quali la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione - Utilizzo durante la produzione di componenti optoelettronici	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Idrossiottaossodizincatodicromato (1-) di potassio	- Formulazione di miscele - Utilizzo in <i>primer</i> e rivestimenti (anche come <i>primer</i> di lavaggio) per il settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, spessore dello strato, resistenza chimica, resistenza alla temperatura)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Trattamento e rivestimenti metalli	30.30 25.61	Cromato di sodio	- Formulazione di miscele per applicazioni di sigillatura dopo anodizzazione, rivestimento di conversione chimica, decapaggio e incisione nel settore aerospaziale per funzionalità chiave (ad esempio contaminazione superficiale, test di fatica, resistenza alla corrosione, resistenza chimica) - Utilizzato in distributori di metalli alcalini nella produzione di fotocatodi - Utilizzato come agente anticorrosione del sistema di raffreddamento in acciaio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Trattamento e rivestimenti metalli; Fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi; Laniero	25.61; 30.30; 13.2	Sodio di cromato	- Sigillatura dopo applicazioni di anodizzazione da parte del settore aerospaziale dove le funzionalità chiave è la resistenza alla corrosione o inibizione alla corrosione - Formulazione di miscele per il trattamento superficiale dei metalli - Passivazione elettrolitica dell'acciaio stagnato per l'industria dell'imballaggio	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine

			• Utilizzo come inibitore di corrosione nei sistemi di raffreddamento profondo ad assorbimento di ammoniaca, • Utilizzo come mordente nella tintura della lana con colori scuri		
Fabbricazione di aeromobili veicoli spaziali e relativi dispositivi	30.30	Cromato di Stronzio	• Formulazione di miscele • Utilizzo in primer nel settore aerospaziale e della difesa per funzionalità o proprietà chiave (ad esempio resistenza alla corrosione, fissaggio, resistenza agli shock termici e resistenza chimica)	Monitoraggio (cromo VI)	Cromo totale nelle urine
Lavanderie; Fibre tessili artificiali; Gomma	96.0; 13	Tricloroetilene	• Utilizzo come solvente per la rimozione e il recupero della resina da tessuti • Utilizzo come solvente per la purificazione del caprolattame dall'olio di caprolattame • agenti vulcanizzanti per fluoroelastomeri e cloroprene • utilizzo come solvente sgrassante nella produzione di separatori di polietilene per batterie al piombo-acido • utilizzo nella produzione di materiali Alcantara • utilizzo come solvente da estrazione per bitume nell'analisi dell'asfalto	Monitoraggio (Tricloroetilene)	acido tricloroacetico (metabolita TCE nelle urine)
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche; Fabbricazione di propellenti	22; 20	Bis(2-etilesil) Ftalato (DEHP)	• Formulazione di PVC riciclato contenente DEHP • fabbricazione di propellenti solidi e batterie per motori per razzi e missili tattici	Monitoraggio (DEHP)	-

Tabella 6 Uso ed esposizione inalatoria interfaccia REACH/CLP-Luoghi di lavoro

Uso / settore	Esposizione inalatoria	Biomonitoraggio
Produzione poliuretani (es.edilizia, automotive, mobilio)	isocianati	-
stampaggio materie plastiche (produzione manufatti)	formaldeide	-

LISTA ACRONIMI

ACN: Autorità Competente Nazionale

ACR: Autorità per i Controlli REACH e CLP a livello regionale, della provincia autonoma, o locale individuata in applicazione a quanto previsto nell'allegato A, punto 3.3, all'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) come modificato dall'accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti n. 213/CSR)

CAV: Centri Antiveleni

CLP: Classification Labelling and Packaging

CMR: Cancerogeno, Mutageno e tossico per la Riproduzione

DEV: dossier evaluation

ECHA: European Chemical Agency

(e)SDS: Scheda dati di sicurezza estesa (extended Safety Data Sheet)

ICSMS: Information and Communication System for Market Surveillance

ISS: Istituto Superiore di Sanità

NAS: Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità

OR: Only Representative

PBT: Persistente, Bioaccumulabile e Tossico

POPs: Persistent Organic Pollutants - Inquinanti organici persistenti

REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

REF: REACH En Force

RoHS: Restriction of Hazardous Substances nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

SDS: Scheda Dati di Sicurezza

SEV: Substance EValuation

SiA: Substance in the Article

SVHC: Substances of Very High Concern - sostanze estremamente preoccupanti

USMAF-SASN: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera — Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative - molto persistenti e molto bioaccumulabili

ALLEGATO 1

LA RETE DEI LABORATORI (Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. atti n. 88/CSR))

Coordinamento della rete dei laboratori: Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità

Laboratori ufficiali di controllo per l'applicazione dei regolamenti REACH e CLP:

1. APPA Bolzano - Laboratorio Analisi alimenti e sicurezza dei prodotti - Bolzano
2. ARPA Campania - Dipartimento Provinciale di Napoli
3. ARPA Emilia-Romagna – Laboratorio Multisito - Bologna
4. ARPA Friuli-Venezia Giulia - SOS Laboratorio Analisi Ambientali e Matrici Sanitarie - Udine
5. ARPA Lazio - Dipartimento di Prevenzione - Laboratorio Chimico integrato Ambiente e Salute (Sede territoriale di Roma)
6. ARPA Liguria - Dip. Laboratorio Regionale - Genova
7. ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata
8. ARPA Piemonte - Dipartimento territoriale Piemonte Nord-Ovest - Grugliasco (Torino)
9. ARPA Puglia – DAP Taranto, DAP Brindisi
10. ARPA Valle d'Aosta - Laboratorio COAC - Saint-Christophe (Aosta)
11. ARPA Veneto - Dipartimento Provinciale di Padova
12. ARPA Sardegna - Dipartimento di Oristano
13. ARPA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara
14. ASL Viterbo-Centro di Riferimento Regionale Amianto - Laboratorio Igiene industriale
15. ASST Brianza
16. ATS della Città Metropolitana di Milano – Laboratorio di prevenzione
17. ATS dell'Insubria – Laboratorio di Prevenzione
18. ASP di Palermo - Dipartimento interaziendale di diagnostica di laboratorio
19. ASP Enna
20. APPA Trento
21. Azienda USL Umbria 1
22. LSP Siena
23. LSP Firenze
24. LSP - ASP Caltanissetta
25. LSP - ASP Trapani
26. Laboratorio ADM Venezia
27. Laboratorio ADM Napoli
28. Laboratorio ADM Palermo
29. Laboratorio di Medicina del Lavoro - A.O. Perugia
30. LSP Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
31. Laboratorio ATS Bergamo
32. Laboratorio ATS Val Padana
33. Laboratorio ADM Catania
34. Laboratorio ADM Roma
35. Laboratorio ADM Livorno
36. Laboratorio ADM Trieste
37. Laboratorio ADM Milano
38. Laboratorio ADM Cagliari
39. Laboratorio ADM Genova
40. Laboratorio ADM Torino

Laboratori che effettuano le analisi di revisione:

- a) Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità
- b) Dipartimento Sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità

ALLEGATO 2

[formato xls riservato]

[formato *pdf* versione pubblicabile]